

DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
439/2012/R/EEL

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER
L'EMERGENZA GAS RELATIVA AI GIORNI DAL 7 AL 15 FEBBRAIO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2008;
- l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, n. 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel);
- la deliberazione 5 luglio 2012, n. 283/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 283/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, n. 346/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 346/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di febbraio 2012, in seguito all'incremento dei consumi nazionali, connesso al perdurare delle avverse condizioni climatiche registrate in Italia e alle contestuali riduzioni nell'approvvigionamento di gas naturale, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato l'Atto di indirizzo, finalizzato a ridurre il

- consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e a garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese;
- l'Atto di indirizzo (punto 1) prevede che Terna S.p.A. (di seguito: Terna) adotti le misure necessarie per massimizzare l'uso di centrali termoelettriche non alimentate a gas naturale (di seguito: impianti interessati), assimilandole ai fini del dispacciamento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, a decorrere dal 7 febbraio 2012 e per l'intero periodo di emergenza;
 - l'Atto di indirizzo, inoltre, stabilisce che l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti dagli utenti del dispacciamento che dispongono degli impianti interessati (punto 3);
 - la deliberazione 31/2012/R/eel, adottata ai sensi dell'Atto di indirizzo, indica i criteri per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico da parte degli utenti del dispacciamento con riferimento agli impianti interessati;
 - in particolare, in tema di offerte, la deliberazione 31/2012/R/eel stabilisce che:
 - gli utenti del dispacciamento formulino offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) per gli impianti interessati nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna;
 - Terna richieda di presentare, sul MSD, offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, con riferimento alle unità di produzione di un impianto interessato per quantità coerenti con l'obiettivo dell'Atto di indirizzo e con il fabbisogno definito quotidianamente sulla base dell'andamento dell'emergenza, avendo cura, dati i programmi post-mercato infragiornaliero, di definire programmi che limitino le attese di sbilanciamento;
 - la deliberazione 31/2012/R/eel avvia, inoltre, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati;
 - ai fini della determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati, la deliberazione 31/2012/R/eel prevede che siano estesi - con gli opportuni adattamenti - a detti impianti i criteri previsti dalla normativa vigente in tema di corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06;
 - per quanto attiene alle unità essenziali soggette al regime ordinario di remunerazione, l'articolo 64 della deliberazione 111/06, prevede che (comma 64.7), per le offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD e corrispondenti alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, Terna riconosca un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra:
 - il costo variabile riconosciuto all'unità considerata;
 - il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima;
 - pertanto, con riferimento alle unità interessate dall'Atto di indirizzo, al fine di determinare il relativo costo variabile riconosciuto (in coerenza con il richiamato regime ordinario di remunerazione delle unità essenziali), è necessario che siano stabiliti i valori degli standard di consumo specifico, di emissione e di costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della

combustione per ciascuna unità di produzione degli impianti interessati, oltre che specificati gli opportuni adattamenti di detta disciplina al caso rappresentato dalle unità degli impianti medesimi;

- in attesa che si concluda il procedimento per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti nello stesso periodo, la deliberazione 283/2012/R/eel stabilisce che Terna riconosca, in acconto, le partite economiche relative alle movimentazioni sul MSD legate all'emergenza, valorizzando transitoriamente le offerte accettate in vendita e in acquisto al prezzo dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto considerato, al fine di rendere agli utenti del dispacciamento meno gravosa l'esposizione finanziaria conseguente all'esercizio delle unità degli impianti interessati nel periodo d'emergenza;
- con il documento 346/2012/R/gas, l'Autorità ha consultato i propri orientamenti in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati, soffermandosi soprattutto sui profili connessi alla definizione di costo variabile riconosciuto, rilevante per la valorizzazione delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento da parte di Terna S.p.A. con riferimento alle unità degli impianti sopra menzionati, nonché sulle modalità per il riconoscimento del corrispettivo di remunerazione;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso un generale consenso sull'impianto generale del documento per la consultazione 346/2012/R/gas, proponendo altresì:
 - in relazione alla valorizzazione delle componenti a copertura dei costi per la materia prima e la logistica internazionale di alcuni combustibili (comma 64.12, lett. b.1) e b.2)), di applicare agli impianti interessati i criteri che l'Autorità ha approvato per l'anno 2012 a seguito di specifica istanza avanzata dagli utenti del dispacciamento titolari degli stessi ai sensi della disciplina sugli impianti essenziali;
 - ai fini del calcolo del valore della componente a copertura del costo della materia prima dei combustibili relativo a un dato periodo rilevante, di applicare le quotazioni dei prodotti di riferimento attinenti alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
 - nel caso non sia possibile calcolare, rispetto a una data unità di produzione, il rendimento standard riferito ad un particolare combustibile, di utilizzare gli stessi valori di rendimento delle altre sezioni del medesimo impianto che hanno consumato quel combustibile;
 - di ammettere tra i costi fissi incrementali anche eventuali costi indiretti dovuti all'emergenza;
 - di modificare i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del corrispettivo di sbilanciamento, per tenere conto della differenza tra la durata dell'emergenza e il tipico orizzonte temporale di applicazione della disciplina degli impianti essenziali a una specifica unità;
 - di consentire agli utenti del dispacciamento titolari di unità essenziali coinvolte nell'emergenza (di seguito: unità interessate già essenziali) di avanzare istanza di reintegrazione in relazione a eventuali costi fissi incrementali;

- nel corso della consultazione sono emersi aspetti specifici di singole unità di produzione che potenzialmente richiederebbero la modifica, per dette unità, dei valori standard di una o più determinanti del costo variabile riconosciuto (utilizzo di un combustibile di qualità superiore rispetto alla tipologia rappresentata dal prodotto di riferimento indicato nel documento per la consultazione 346/2012/R/gas e, in relazione a un altro combustibile, necessità di integrare il valore della componente a copertura del costo dello stesso);
- la disciplina per la remunerazione degli impianti essenziali prevede che la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel MSD sia pari al minor valore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi di un dato periodo di riferimento; e che il valore di detta componente per l'anno 2012 risulta pari a 10 euro/MWh;
- la metodologia che si intende adottare per il calcolo del costo variabile riconosciuto presenta alcune differenze rispetto a quella attualmente utilizzata per la determinazione del costo variabile riconosciuto nell'ambito della disciplina degli impianti essenziali, dato che, ad esempio, in quest'ultimo caso, le quotazioni dei combustibili rilevanti per la valorizzazione della componente a copertura del relativo onere si riferiscono alla settimana che precede il periodo rilevante;
- gli adattamenti ai sistemi informatici di Terna finalizzati a tenere conto delle menzionate differenze metodologiche richiedono un tempo che non risulta compatibile con l'esigenza di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati dall'Atto di indirizzo, che è stata soltanto parzialmente ridotta con il riconoscimento dell'acconto previsto dalla deliberazione 283/2012/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i criteri per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti per l'emergenza gas relativa al mese di febbraio 2012, adottando l'impostazione metodologica illustrata nel documento per la consultazione 346/2012/R/gas;
- apportare alcune modifiche rispetto al testo proposto nel documento per la consultazione 346/2012/R/gas, per tenere conto delle osservazioni avanzate dai soggetti che hanno partecipato a detta consultazione;
- in particolare, applicare agli impianti interessati i criteri che, con deliberazioni precedenti alla presente, l'Autorità ha approvato per l'anno 2012 a seguito di specifica istanza avanzata, ai sensi della disciplina sugli impianti essenziali, dagli utenti titolari degli impianti stessi;
- per la determinazione del valore della componente a copertura del costo della materia prima dei combustibili relativo a un dato periodo rilevante, utilizzare le quotazioni dei prodotti di riferimento attinenti alla settimana che include il periodo rilevante considerato, in quanto ciò permette di tenere conto in modo più puntuale del valore dei combustibili in tale periodo;
- evitare di includere nella configurazione dei costi fissi incrementali eventuali costi non direttamente attribuibili alle unità interessate;

- consentire agli utenti del dispacciamento titolari di unità interessate già essenziali di avanzare istanza di reintegrazione in relazione a eventuali costi fissi incrementali che presentino le caratteristiche indicate nel presente provvedimento;
- nel caso non sia possibile calcolare il rendimento standard riferito a una data coppia unità di produzione-combustibile, utilizzare, in via prioritaria e ove disponibile, il valore standard della corrispondente categoria tecnologia-combustibile;
- per le unità interessate diverse da quelle già essenziali, confermare i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del corrispettivo di sbilanciamento che sono applicati nell'ambito dei regimi tipici di remunerazione degli impianti essenziali;
- come già previsto dalla disciplina delle unità essenziali, fare comunque salva la facoltà per gli utenti del dispacciamento di avanzare istanze volte a modificare i valori dei parametri che compongono il costo variabile riconosciuto, in modo da consentire agli utenti medesimi di evidenziare peculiarità delle singole unità;
- per quanto attiene alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel MSD, adottare il medesimo valore previsto per l'anno 2012 dalla disciplina per la remunerazione degli impianti essenziali, pari a 10 euro/MWh;
- al fine di rendere agli utenti del dispacciamento meno gravosa l'esposizione finanziaria conseguente all'esercizio delle unità degli impianti interessati nel periodo d'emergenza e, nel contempo, consentire a Terna di modificare i propri sistemi informativi secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, che Terna riconosca un ulteriore acconto del corrispettivo relativo all'emergenza gas agli utenti del dispacciamento interessati, determinando il costo variabile riconosciuto secondo la vigente disciplina per la remunerazione degli impianti essenziali

DELIBERA

1. di approvare i criteri per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti per l'emergenza gas relativa al mese di febbraio 2012, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni